



Estratto per Albo

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

GARAVELLO Andrea	Sindaco
BARALE Andrea	Consigliere Anziano
PERETTI Odilla	Consigliere
GAYDOU Alberto	Consigliere
BRUNO Valter Filippo	Consigliere
TRON Eraldo	Consigliere
MACAGNO Marco	Consigliere
CORVEGLIO Alessia	Consigliere
AIMONETTO Valeria	Consigliere
BRUNETTO Nadia	Consigliere
DAVIE' Norberto	Consigliere
DE GRANDI Emanuele	Consigliere
CLOT Mara	Consigliere
FILLIOL Laura	Segretario

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori:

Assume la presidenza il Sindaco Sig. GARAVELLO Andrea

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa FILLIOL Laura

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 16 in data 28.09.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società" (comma 1);
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (comma 2):
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- le Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
- le Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 24 del TUSP entro il 30 settembre 2017 l'Ente deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dirette o indirette in società dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP) individuando quelle non riconducibili ad una delle categorie di cui al sopra citato art. 4;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica*

per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP: viene definito la condizione di “controllo” come: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”;*
- ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

RITENUTO che, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP, si prenderanno in considerazione, ai fini della predisposizione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i., le sole partecipazioni dirette;

EVIDENZIATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;*

SOTTOLINEATO che ai sensi dell'art. 1, c. 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dal "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." allegato al presente provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 24, TUSP occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

CONSIDERATO che l'allegato "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." (Allegato A) non modifica le modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione dello stesso non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, non risulta necessario il parere del Revisore Unico dei Conti alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la Deliberazione n. 19/2017 della Corte dei Conti Sez. Autonomie;

VISTO l'art. 42, c. 2, lett. e) D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Perosa Argentina alla data del 23 settembre 2016, come risulta dal "Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i." allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente, risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:
 - a. ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
 - b. ACEA Servizi Strumentali Territoriali S.r.l.;
 - c. ACEA Pinerolese Energia S.r.l.;

d. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

3. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato A alla presente deliberazione, risulta da alienare la partecipazione detenuta dal Comune di Perosa Argentina nella società La Tuno S.r.l., nei termini previsti dall'art. 10 TUSP, fatta salva la salvaguardia degli interessi patrimoniali dell'ente;
4. **di dare mandato** al Responsabile Finanziario di verificare la possibilità di dismettere la partecipazione di cui al punto precedente al valore nominale, stante la tipologia di società, l'attività svolta dalla stessa e il modico valore della partecipazione ovvero € 45,04 (corrispondente ad una quota di partecipazione del 0,4529%);
5. **di incaricare** i competenti uffici ad effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 24 del TUSP e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Perosa Argentina;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere alla tempestiva trasmissione del presente provvedimento agli Organi competenti, con separata ed unanime votazione resa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
f.to GARAVELLO Andrea

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to BARALE Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 05 ottobre 2017

Perosa Argentina, 05 ottobre 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FILLIOL Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29 settembre 2017, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 29 settembre 2017.

Perosa Argentina, 05 ottobre 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FILLIOL Laura

ANNOTAZIONI: